

**Relazione illustrativa degli amministratori in relazione al punto 3 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Kolinpharma S.p.A. del giorno 29 aprile 2021 in prima convocazione e, all'occorrenza, del giorno 6 maggio 2021 in seconda convocazione (3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.)**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Kolinpharma S.p.A. (“**Kolinpharma**” o la “**Società**”) ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per discutere e deliberare, *inter alia*, in merito alla proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per le finalità, nei termini e con le modalità di seguito illustrati.

La presente relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2021, è stata redatta per sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e 132 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**TUF**”), in conformità al disposto dell’articolo 25-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A., nonché dell’articolo 73 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”) e del relativo Allegato 3A, Schema 4, l’autorizzazione per l’acquisto e la disposizione, anche in più soluzioni, di un numero massimo di azioni ordinarie di Kolinpharma S.p.A. (la “**Società**”) che conduca la Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per l’intero, a detenere una parte non superiore al 20% del capitale sociale della Società (alla data della presente relazione, quindi, massime n. 327.914 azioni ordinarie).

## **1. Motivazioni della proposta di autorizzazione**

La richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova fondamento nell’opportunità di dotare la Società di un efficace strumento che permetta alla stessa di:

- (i) costituire un magazzino titoli di azioni proprie di cui poter disporre, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, con particolare riferimento a possibili operazioni straordinarie, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento, ovvero a servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc., da realizzarsi nell’interesse della Società;
- (ii) disporre di azioni proprie da destinare a servizio di piani di incentivazione azionaria, riservati a dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società, nonché eventuali programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci;
- (iii) disporre di azioni proprie da destinare allo svolgimento dell’attività di sostegno della liquidità del titolo, eventualmente anche in un’ottica di investimento a medio e lungo termine.

e, in ogni caso, perseguire le finalità consentite dalle vigenti disposizioni normative, incluse quelle contemplate dal Regolamento (UE) 596/2014, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob.

Si precisa che le anzidette finalità verranno perseguite nel rispetto della normativa applicabile, adempiendo agli obblighi ivi previsti, quali, *inter alia*, gli obblighi di comunicazione relativi agli acquisti di azioni proprie.

## **2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l’autorizzazione**

Il capitale sociale della Società in data odierna è pari ad Euro 1.639.571, interamente sottoscritti e versati, ed è rappresentato da n. 1.639.571 azioni ordinarie senza valore nominale.

Il Consiglio di Amministrazione richiede l'autorizzazione ad acquistare, entro il termine di cui al successivo punto 4, un numero massimo di azioni ordinarie Kolinpharma S.p.A. che conduca la Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per l'intero, a detenere una parte non superiore al 20% del capitale sociale della Società. L'autorizzazione include, altresì, la facoltà di disporre successivamente (in tutto o in parte, ed anche in più volte) delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso e ove applicabile, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

Fermo restando quanto precede, si segnala che nel dare esecuzione al programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, a seguito dell'eventuale autorizzazione dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto degli impegni contrattuali della Società di volta in volta vigenti.

Si segnala, inoltre, che, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, il Consiglio di Amministrazione della Società non acquisterà, in ogni giorno di negoziazione, un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato nei 20 (venti) giorni di mercato aperto precedenti la data dell'acquisto.

### **3. Indicazioni relative al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 2357, commi 1 e 3, del codice civile**

Alla data di approvazione della presente relazione, la Società non detiene azioni proprie. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del codice civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

A tal fine, si ritiene opportuno fare rinvio al bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2021. Tale bilancio evidenzia (i) un utile di esercizio pari ad Euro 642.372 che verrà utilizzato a copertura delle perdite pregresse per Euro 295.018, destinato a riserva legale per Euro 32.118, destinato a riserva straordinaria per Euro 315.236.

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'articolo 2357, commi 1 e 3, del codice civile per l'acquisto di azioni proprie all'atto in cui procede al compimento di ogni acquisto autorizzato.

In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. In caso di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea e gli eventuali impegni contrattuali di volta in volta esistenti.

Ove applicabile, alle società controllate saranno impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'art. 2359-*bis* c.c.

#### **4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta**

L'autorizzazione per l'acquisto viene richiesta per la durata massima consentita dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile e, quindi, per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea dei soci. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili e dei limiti quantitativi sopra indicati, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e della opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

Si precisa, infine, che gli atti di acquisto e disposizione di azioni proprie non potranno essere posti in essere nei 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblico (c.d. *black-out period*), salvo il caso in cui (a) la Società abbia in corso un programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato; o (b) il programma di riacquisto di azioni proprie sia coordinato da un'impresa di investimento o da un ente creditizio che prende le decisioni di negoziazione in merito ai tempi in cui effettuare l'acquisto delle azioni dell'emittente in piena indipendenza da quest'ultimo.

#### **5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo**

Il Consiglio di Amministrazione propone che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, nonché delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti, ove applicabili.

Fermo restando quanto segue, il prezzo massimo di acquisto non potrà essere superiore del 15% nel massimo e inferiore del 15% nel minimo rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti di prezzo indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro-tempore* vigente.

A tal riguardo, si precisa che gli acquisti verranno effettuati, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, ad un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto.

Gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o acquistate in base all'autorizzazione qui proposta, saranno effettuati, senza alcun vincolo temporale, in una o più volte, nei modi ritenuti più

opportuni nell'interesse della Società e comunque nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse *pro tempore* vigenti, ove applicabili, con le modalità di seguito precisate:

- (i) ove le azioni proprie siano oggetto di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con *partner* strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o di finanziamento (ivi incluse emissioni di strumenti di debito convertibili in strumenti azionari), a un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società;
- (ii) nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi; e
- (iii) in tutti gli altri casi, secondo il prezzo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione nel migliore interesse della Società.

## **6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuati**

Le operazioni di acquisto inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'eventuale autorizzazione dell'Assemblea degli azionisti.

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti secondo una qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente, ivi incluso il Regolamento Emittenti, il Regolamento (UE) n. 596/2014 ed il Regolamento delegato (UE) 2016/1052, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti di cui all'articolo 132 del TUF.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione delle azioni proprie acquistate ai sensi della presente delibera, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita fuori dai mercati o ai blocchi.

Si precisa, infine, che a norma dell'esenzione di cui all'articolo 132, comma 3, del TUF, le modalità operative di cui sopra non si applicano in ipotesi di acquisto di azioni proprie da dipendenti della Società, di società controllate o della società controllante che siano ai medesimi assegnate nell'ambito di un piano di incentivazione azionaria ai sensi degli articoli 2349 e 2441, comma 8 del codice civile.

In considerazione dell'esistenza di apposite disposizioni statutarie in tema di offerta pubblica di acquisto "endosocietaria" di cui all'art. 8 del vigente statuto sociale della Società, si ricorda che — ai sensi della normativa applicabile (come richiamata dalle predette disposizioni statutarie) — le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106 del TUF. Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-*bis* del Regolamento Emittenti, la sopra

menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui al predetto art. 106 del TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società “...in esecuzione di una delibera che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile, sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento” (c.d. “whitewash”).

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto *whitewash*, ove gli stessi - chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie - approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

Restano in ogni caso ferme le altre disposizioni di cui all'art. 44-*bis* del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale non sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'art. 106 del TUF le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere per l'adempimento alle obbligazioni derivanti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF.

## **7. Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate**

L'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale della Società, ferma restando per la Società, qualora venga in futuro approvata dall'Assemblea dei soci una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad approvare la seguente delibera:

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Kolinpharma S.p.A.:*

- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 73 nonché dell'Allegato 3A, schema n. 4, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato);*
- *preso atto che, alla data della presente riunione assembleare, Kolinpharma S.p.A. non detiene azioni proprie in portafoglio;*
- *rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie che consenta alla Società di effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione,*

### **DELIBERA**

- 1.** *di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più soluzioni, di un numero massimo di azioni ordinarie che conduca la Società a detenere, ove la facoltà qui concessa sia esercitata per l'intero entro il termine massimo di seguito*

*indicato, un numero di azioni pari, al massimo, al 20% del capitale sociale, nel rispetto di tutti i limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:*

- *le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione; l'ultimo acquisto effettuato entro tale data dovrà avere ad oggetto un numero di azioni tale da consentire il rispetto del limite complessivo del 20% sopra fissato;*
  - *il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna operazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili ma, in ogni caso, le azioni potranno essere acquistate ad un corrispettivo unitario non superiore del 15% nel massimo e non inferiore del 15% nel minimo rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto;*
  - *l'acquisto potrà essere effettuato secondo una qualsivoglia delle modalità previste e consentite dalla normativa vigente, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 e le relative disposizioni attuative, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse e riconosciute dalle Consob, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 dell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;*
2. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più soluzioni, sulle azioni proprie acquistate ai sensi della presente delibera, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:*
- *le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;*
  - *le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante vendita da effettuarsi sul mercato, o fuori mercato o ai blocchi e/o mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate, in attuazione di piani di incentivazione e/o mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie);*
  - *gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o acquistate in base all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci saranno effettuati nel rispetto delle prescrizioni*

*normative e regolamentari e delle prassi ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili, con le modalità di seguito precisate:*

- (i) ove le azioni proprie siano oggetto di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o di finanziamento (ivi incluse emissioni di strumenti di debito convertibili in strumenti azionari), a un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società;*
  - (ii) nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi; e*
  - (iii) in tutti gli altri casi, secondo il prezzo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione nel migliore interesse della Società.*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto;*
- 4. di dare espressamente atto che, in applicazione del c.d. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del Testo Unico della Finanza."*

Milano, 29 marzo 2021

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Rita Paola Petrelli)

